



## **Provvedimento n. 1 del 18 maggio 2026**

### **DELIBERA DEL PRESIDENTE**

**Oggetto:** *Indizione concorso per Professionisti - Area della Salute – Infermieri*

#### IL PRESIDENTE

visto l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182, in materia di procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, recante il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, recante il regolamento per il riordino della disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento agli articoli 1, 3 e 18;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, che ha modificato il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, con particolare riferimento agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 15, in materia di requisiti generali di accesso, contenuti dei bandi di concorso, categorie riservatarie, pari opportunità, modalità di svolgimento delle prove e durata delle graduatorie;

visto l'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di Portale unico del reclutamento e pubblicazione delle procedure concorsuali;

vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

visti gli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, in materia di riserva di posti in favore dei volontari delle Forze armate;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, per quanto applicabili alle procedure concorsuali del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale;

visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", nonché l'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di pari opportunità nell'accesso al lavoro pubblico;

visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR) e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto compatibile, in materia di protezione dei dati personali;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico sulla documentazione amministrativa;

visti gli articoli 11, 12 e 13 dello Statuto dell'A.S.P. "Opere Pie Riunite Devoto – Marini – Sivori", approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 713 dell'8 luglio 2004 e



successive modificazioni approvate con deliberazioni n. 34 del 21 gennaio 2011, n. 474 del 3 maggio 2013 e n. 771 del 26 settembre 2018, che attribuiscono al Consiglio di amministrazione le competenze in ordine all'indizione di concorsi pubblici e disciplinano le modalità di pubblicazione all'Albo dell'Ente;

vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 30 del 15 novembre 2025, avente ad oggetto "Indizione Concorso per numero due posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere – categoria D del CCNL Comparto Sanità, da assegnare alla RSA per anziani non autosufficienti 'Pio Ritiro Giuseppe Devoto' di Lavagna", divenuta esecutiva ai sensi dello Statuto;

visto il bando di concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 2 posti nell'Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari – Professioni sanitarie infermieristiche, come Infermiere, da assegnare alla RSA per anziani non autosufficienti "Pio Ritiro Giuseppe Devoto" di Lavagna, emanato in esecuzione della citata deliberazione n. 30/2025 e pubblicato:

- sul sito istituzionale dell'Azienda;
- sul Portale unico del reclutamento InPA ([www.inpa.gov.it](http://www.inpa.gov.it)), con data di pubblicazione 16 febbraio 2026 e scadenza per la presentazione delle domande il 16 marzo 2026;

vista la determinazione del Direttore n. 33 del 7 aprile 2026 di nomina della Commissione esaminatrice per il concorso in oggetto;

vista la determinazione del Direttore n. 34 del 13 aprile 2026, recante "Presenza d'atto risultati prove Concorso Infermieri del 10 aprile 2026 – nomina vincitori e formazione graduatoria", con la quale:

- è stato approvato il verbale della Commissione esaminatrice del 9 aprile 2026 relativo allo svolgimento delle prove e ai risultati del concorso pubblico per n. 2 posti di Infermiere;
- è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, recante sette professionisti idonei di cui uno avente diritto per quota di riserva ex D.Lgs n. 66/2010;
- è stato dato atto che il Dott. Alessandro De Palo gode della riserva per gli appartenenti in ferma volontaria congedati senza demerito e, calcolate le quote di riserva, ha acquisito il diritto all'assunzione avendo positivamente superato le prove concorsuali;
- sono stati dichiarati vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 unità la Dott.ssa Entela Abazaj e il Dott. Alessandro De Palo;
- è stato stabilito che la graduatoria rimane efficace per un termine di due anni dalla data di approvazione (13 aprile 2026), per l'eventuale copertura dei posti che si rendessero successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale;

preso atto che il concorso bandito con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 30/2025 si è regolarmente svolto, ha dato luogo all'approvazione della graduatoria di cui alla determinazione del Direttore n. 34/2026, ma che, in esito alle comunicazioni di interpello e alle verifiche dei requisiti:

- solo uno dei vincitori ha accettato la nomina e assunto servizio presso l'Azienda;
- l'altro vincitore ha rinunciato alla nomina;
- ulteriori candidati collocati utilmente in graduatoria, ove interpellati per lo scorrimento, hanno a loro volta rinunciato all'assunzione;

visti gli atti interni di accettazione della nomina e di presa di servizio della vincitrice, nonché le dichiarazioni di rinuncia e/o gli atti di mancata assunzione degli altri vincitori e degli eventuali idonei interpellati, acquisiti ai protocolli aziendali, dai quali emerge che, nonostante l'utilizzo della graduatoria nei limiti consentiti, permane una situazione di scopertura nel profilo di infermiere rispetto alla dotazione organica vigente;



vista la determinazione del Direttore n. 59/2026, con la quale è stato preso atto del fabbisogno di personale infermieristico presso la RSA “Pio Ritiro Giuseppe Devoto” e, più in generale, nell’Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari dell’Azienda, in relazione:

- alle richieste di mobilità in uscita già autorizzate o in corso di perfezionamento;
- alle cessazioni per pensionamento programmate nei prossimi mesi;
- alle dimissioni intervenute e prevedibili, nonché alla necessità di garantire i livelli essenziali e qualitativi delle prestazioni assistenziali agli ospiti della struttura;

preso atto che, a seguito delle rinunce sopra richiamate, delle intervenute cessazioni e della situazione di carenza strutturale già evidenziata con la determinazione del Direttore n. 59, si è determinata una situazione di effettivo e attuale bisogno di personale infermieristico, già formalmente riconosciuta con la citata determinazione n. 59, che ha dato atto dell’insufficienza delle unità in servizio a coprire stabilmente i turni assistenziali, pur con il ricorso a prestazioni aggiuntive e a rapporti flessibili nei limiti consentiti;

esaminato lo Statuto aziendale ed in particolare:

- gli articoli 11 e 12, che individuano nel Consiglio di amministrazione l’organo competente, in via ordinaria, a deliberare l’indizione dei concorsi pubblici e le linee di indirizzo in materia di personale;
- l’articolo 17, che attribuisce al Direttore la responsabilità gestionale e l’adozione degli atti esecutivi e attuativi delle deliberazioni consiliari, ivi compresa la gestione delle procedure concorsuali e la nomina delle commissioni;
- l’articolo 20, che disciplina le funzioni del Presidente, conferendogli la rappresentanza legale dell’Azienda e prevedendo, tra i suoi compiti, l’adozione, nei casi di urgenza e indifferibilità, di provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, con obbligo di sottoporli a ratifica del medesimo Consiglio nella prima seduta utile;

ritenuto che, alla luce della situazione di carenza di personale infermieristico sopra descritta, attestata dalla determinazione del Direttore n. 59/2026, dalle rinunce alla nomina e al successivo scorrimento della graduatoria del concorso bandito con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 30/2025 e dagli ulteriori eventi di cessazione intervenuti e programmati, ricorrano i presupposti di urgenza e indifferibilità per procedere alla tempestiva indizione di una nuova procedura concorsuale, al fine di garantire la continuità e l’adeguatezza dei servizi assistenziali resi agli ospiti della RSA “Pio Ritiro Giuseppe Devoto”;

considerato, in particolare, che:

- la convocazione del Consiglio di amministrazione e l’adozione di una specifica deliberazione consiliare in materia di concorso infermieri, nei tempi ordinari previsti dallo Statuto, non appaiono compatibili con l’esigenza di assicurare senza soluzione di continuità i livelli di assistenza, tenuto conto delle cessazioni già intervenute e di quelle imminenti;
- la mancata, o comunque ritardata, attivazione di una nuova procedura concorsuale esporrebbe l’Azienda al rischio concreto di non poter garantire il numero minimo di infermieri necessario al rispetto degli standard organizzativi e assistenziali, con possibili riflessi negativi sulla qualità del servizio, sulla sicurezza degli ospiti e sulla stessa responsabilità dell’Ente;

ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per l’esercizio, da parte del Presidente, dei poteri di cui al citato articolo 20 dello Statuto, ai fini dell’adozione in via d’urgenza del presente provvedimento di indizione di un nuovo concorso per infermieri, ferma restando la competenza ordinaria del Consiglio di amministrazione in materia di programmazione e indirizzo del fabbisogno



di personale;

ritenuto, altresì, che il presente provvedimento, adottato dal Presidente in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile, con espressa indicazione nel dispositivo;

considerato che, in base all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione e possono essere utilizzate per lo scorrimento entro detto periodo, ma che, nel caso di specie, l'utilizzo della graduatoria approvata con determinazione n. 34/2026 ha consentito la copertura di un solo posto, non essendo stato possibile coprire gli ulteriori posti disponibili a causa delle rinunce intervenute;

ritenuto, pertanto, che, pur permanendo la validità biennale della graduatoria approvata con determinazione n. 34/2026, la stessa risulti, allo stato, di fatto non più utilmente utilizzabile ai fini dell'ulteriore copertura del fabbisogno infermieristico dell'Azienda, essendosi verificata la mancata costituzione o l'estinzione del rapporto di lavoro con i candidati vincitori o idonei interpellati;

preso atto che la pianta organica dell'Azienda non risulta completa, e che nei prossimi mesi sono prevedibili ulteriori cessazioni per mobilità, pensionamento o dimissioni di personale infermieristico in servizio, con rischio di pregiudizio per la continuità e l'adeguatezza dell'assistenza agli ospiti;

ritenuto, in attuazione del piano dei fabbisogni di personale e nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di procedere all'indizione di un nuovo concorso pubblico per soli esami per la formazione di una graduatoria di idonei per il profilo di infermiere, da utilizzare per le assunzioni a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili e delle autorizzazioni assunzionali, per la sostituzione del personale infermieristico che cesserà dal servizio per mobilità, pensionamento o dimissioni nel periodo di vigenza della nuova graduatoria;

considerato che, ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, nonché dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata ordinaria delle graduatorie concorsuali per il reclutamento del personale non dirigenziale è fissata in due anni dalla data di approvazione, fatti salvi eventuali termini inferiori previsti dalla normativa regionale di settore;

dato atto che il nuovo concorso sarà svolto in conformità alle disposizioni del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato, del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, nonché delle disposizioni sulla riserva di posti in favore delle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e in favore dei volontari delle Forze armate di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

preso atto che, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 30/2025 e tenuto conto degli esiti della precedente procedura, il Direttore generale ha predisposto uno schema di nuovo bando di concorso pubblico per la formazione di una graduatoria biennale a tempo pieno e indeterminato per il profilo di infermiere, conforme alla vigente normativa e alle indicazioni contenute nella relazione istruttoria, nel quale:

- è previsto lo svolgimento della procedura "per soli esami" (prova scritta e prova orale);
- sono disciplinate le modalità di pubblicazione sul Portale InPA e sul sito istituzionale;
- è fissata la durata della graduatoria in due anni dalla data di approvazione;



richiamato l'obbligo di pubblicazione dei bandi di concorso sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Portale InPA), nonché sul sito istituzionale dell'Ente, quale presidio di pubblicità, trasparenza e parità di accesso;

valutata la necessità di adeguare le riserve di posti a favore dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dei volontari delle Forze armate di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto del limite massimo del 50 per cento dei posti complessivamente riservabili di cui all'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, tenendo conto del pregresso utilizzo della riserva militare in relazione al coefficiente di fabbisogno calcolato ai sensi degli articoli 1014 e 678 del citato decreto legislativo n. 66/2010, nonché delle variazioni intervenute nella dotazione organica;

ritenuto di dover procedere al ricalcolo della quota di riserva a favore dei volontari delle Forze armate, già determinata nel coefficiente 1,6, depurando dal contatore dei posti riservati il posto già coperto con tale riserva in esito al concorso approvato con determinazione del Direttore n. 34/2026, e rideterminando conseguentemente la quota residua di riserva spettante in applicazione degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei criteri di proporzionalità di cui all'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, fermo restando il cumulo con le altre eventuali categorie riservatarie, entro il limite della metà dei posti complessivamente banditi;

ritenuto, altresì, di dover dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, in materia di contenuti obbligatori dei bandi di concorso, con particolare riferimento alla determinazione dei requisiti generali e specifici di ammissione, del termine di presentazione delle domande, delle modalità telematiche di partecipazione tramite il Portale unico del reclutamento InPA, delle prove concorsuali (almeno una prova scritta e una prova orale), delle misure per i soggetti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), delle riserve di posti e dei titoli di preferenza, nonché delle modalità di pubblicazione e della durata della graduatoria;

ritenuto, infine, di dover assicurare, anche nell'ambito della nuova procedura concorsuale, il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, in tema di adeguata pubblicità, imparzialità, economicità e celerità di espletamento, pari opportunità, equilibrio di genere, trasparenza, tracciabilità delle comunicazioni e tutela dei dati personali;

## DETERMINA

1. di prendere atto che il concorso pubblico per n. 2 posti di infermiere, indetto con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 30 del 15 novembre 2025, si è regolarmente svolto, si è concluso con l'approvazione della graduatoria mediante determinazione del Direttore n. 34 del 13 aprile 2026 e ha consentito la copertura di un solo posto, atteso che l'altro vincitore ha rinunciato alla nomina e che gli ulteriori candidati utilmente collocati in graduatoria, ove interpellati, hanno rinunciato all'assunzione, come da atti agli atti dell'Ufficio personale e dalla determinazione del Direttore n. 59/2026, che ha dato atto della conseguente situazione di bisogno di personale infermieristico;

2. di dare attuazione alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 30 del 15 novembre 2025 e agli esiti della precedente procedura, nonché di esercitare i poteri conferiti al Presidente dall'articolo 20 dello Statuto in casi di urgenza e indifferibilità, procedendo all'indizione, in via d'urgenza, di un nuovo concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una graduatoria di idonei per il profilo professionale di Infermiere – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari – da utilizzare per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, dei posti di infermiere



della dotazione organica dell'A.S.P. "Opere Pie Riunite Devoto – Marini – Sivori", da destinare prioritariamente alla RSA per anziani non autosufficienti "Pio Ritiro Giuseppe Devoto" di Lavagna, al fine di sostituire il personale infermieristico che cesserà dal servizio per mobilità verso altre amministrazioni, pensionamento, dimissioni o altre cause di cessazione nel periodo di vigenza della graduatoria;

3. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, lo schema di bando di concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una graduatoria biennale di idonei per la copertura dei posti di infermiere di cui al punto 2, redatto in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, della legge 12 marzo 1999, n. 68, degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle altre norme richiamate in premessa, prevedendo in particolare: a) i requisiti generali di ammissione, in conformità all'articolo 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, e all'articolo 2 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, con specificazione di: cittadinanza italiana o equiparata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea o delle categorie di Paesi terzi previste dalla normativa vigente; maggiore età; godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica allo specifico impiego, ove richiesta; insussistenza di cause ostative all'assunzione presso pubbliche amministrazioni, ivi compresa la destituzione, dispensa o licenziamento per scarso rendimento o motivi disciplinari, nonché la decadenza per dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi; b) i requisiti specifici di ammissione, consistenti in: laurea di primo livello in Infermieristica (classe di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) ai sensi del decreto interministeriale 2 aprile 2001, oppure diploma universitario di infermiere di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739, ovvero altro titolo dichiarato equipollente da disposizioni di legge vigenti; iscrizione all'Albo professionale degli infermieri, con precisazione che l'iscrizione al corrispondente Albo di uno degli Stati membri dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'Albo professionale italiano prima dell'assunzione in servizio; c) la tipologia della procedura concorsuale, individuata in un concorso pubblico per soli esami, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, e dell'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo: una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, consistente in quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie proprie della professione infermieristica (organizzazione sanitaria e metodologia della ricerca; elementi di patologia generale in area medica, chirurgica e specialistica; regolamentazione professionale, bioetica e deontologia; legislazione e organizzazione della professione infermieristica; infermieristica clinica generale e specialistica; infermieristica di comunità nella cronicità e disabilità; promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; miglioramento della qualità e gestione del rischio clinico applicati ai processi assistenziali; tutela della privacy in ambito sanitario); una prova orale, consistente in un colloquio interdisciplinare sulle materie oggetto della prova scritta e sulle conoscenze informatiche di base, nonché sull'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera, in conformità all'articolo 35-quater, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; l'eventuale preselezione, ove il numero di domande pervenute non consenta uno svolgimento celere ed economico della procedura, mediante quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto di concorso e/o test psico-attitudinali, predisposti anche con il supporto di soggetti esterni specializzati, precisando che il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione della graduatoria finale; d) il punteggio massimo attribuibile per ciascuna prova, fissato in 30 punti per la prova scritta e 30 punti per la prova orale, per un totale di 60 punti, e la soglia minima di sufficienza per il superamento di ciascuna prova, individuata in 21/30, con precisazione che il mancato conseguimento della soglia minima in una delle prove comporta l'esclusione dalla procedura; e) le misure di accompagnamento per le persone con disabilità accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i soggetti rientranti nella legge 12 marzo 1999, n. 68, e per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, e



dall'articolo 3, comma 2, lettera f), del medesimo D.P.R., prevedendo la possibilità di ausili, tempi aggiuntivi e/o sostituzione delle prove scritte con colloquio orale nei casi e con le modalità previste dalla normativa, a pena di nullità del concorso; f) le riserve di legge, da applicare nei limiti e secondo l'ordine di priorità stabilito dall'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, prevedendo in particolare: la riserva di posti, ove dovuta, a favore delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nei limiti della complessiva quota d'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché l'inclusione in graduatoria tra i vincitori dei candidati appartenenti a tali categorie che abbiano conseguito l'idoneità e risultino iscritti negli appositi elenchi dei centri per l'impiego e disoccupati al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande e dell'immissione in servizio, ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82; la riserva di posti, ove spettante, a favore dei volontari delle Forze armate, ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 5, comma 3, lettera b), del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato, procedendo al ricalcolo della quota residua di riserva alla luce del posto già coperto con la medesima riserva in applicazione del coefficiente di 1,6, e indicando nel bando il numero e la percentuale dei posti da riservare ai volontari, nel rispetto del limite massimo del 50 per cento dei posti complessivamente banditi per l'insieme delle categorie riservatarie; l'indicazione che, in caso di concorrenti idonei appartenenti a più categorie aventi diritto a differenti riserve di posti, si terrà conto, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, in via prioritaria della riserva a favore delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successivamente della riserva a favore dei volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; g) le preferenze a parità di merito e di titoli, rinviando all'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, con onere per i candidati di dichiarare nella domanda i relativi titoli e di produrre, nei termini e con le modalità indicati nel bando, la documentazione comprovante, ovvero le dichiarazioni sostitutive, a pena di decadenza dal diritto alla preferenza; h) la durata della graduatoria, fissata, in conformità all'articolo 15, comma 7, del D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, e all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in due anni dalla data di approvazione, fatti salvi eventuali termini inferiori previsti dalla normativa regionale o settoriale vigente, e la possibilità di scorrimento per la copertura dei posti che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza; i) le modalità di formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria, prevedendo: la formazione della graduatoria di merito da parte della Commissione esaminatrice, sulla base dei punteggi conseguiti nelle prove d'esame; l'approvazione della graduatoria con provvedimento del Direttore generale, accertata la regolarità degli atti; la pubblicazione contestuale della graduatoria sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sul sito istituzionale dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di concorso", con indicazione che dalla data di pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82; l) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, in conformità agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, prevedendo: la presentazione esclusiva delle domande tramite il Portale unico del reclutamento InPA ([www.inpa.gov.it](http://www.inpa.gov.it)), previa registrazione e autenticazione con SPID, CIE, CNS o altri sistemi di identità digitale riconosciuti; la fissazione di un termine per la presentazione delle domande non inferiore a dieci e non superiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Portale InPA; la possibilità, per i candidati, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, con considerazione, ai fini della procedura, dell'ultima domanda inviata in ordine cronologico; la previsione, in caso di malfunzionamento della piattaforma digitale, di una proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande, per un periodo corrispondente alla durata del malfunzionamento accertato, nonché l'obbligo di pubblicare, sul sito istituzionale e sul Portale InPA, un apposito avviso sull'accaduto e sulla proroga concessa; m) le garanzie in materia di pari opportunità e equilibrio di genere, specificando: che è garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; che il bando dà conto delle percentuali di personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie di cui all'articolo 5,



comma 2, del D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, nonché della rappresentatività di genere nell'Azienda riferita alla categoria dei posti messi a concorso, ai sensi dell'articolo 6 del medesimo D.P.R., con eventuale applicazione del titolo di preferenza in favore del genere meno rappresentato, ove il differenziale superi il 30 per cento; n) le clausole in materia di protezione dei dati personali, in conformità all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679, prevedendo: l'individuazione dell'A.S.P. "Opere Pie Riunite Devoto – Marini – Sivori" quale Titolare del trattamento; l'indicazione dei dati di contatto del Titolare e del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO); la specificazione delle finalità del trattamento, consistenti nell'espletamento della procedura concorsuale e nell'eventuale instaurazione e gestione del rapporto di lavoro; la base giuridica del trattamento, individuata nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679; l'indicazione delle categorie di destinatari dei dati, dei tempi di conservazione, dei diritti degli interessati e delle modalità di esercizio, nonché del diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

4. di dare atto che la durata della graduatoria da costituirsi con il nuovo concorso è fissata in due anni decorrenti dalla data della sua approvazione, in conformità all'articolo 15, comma 7, del D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, e all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatti salvi eventuali termini inferiori previsti da norme regionali di settore, e che la graduatoria sarà utilizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali e delle autorizzazioni di spesa, per la copertura dei posti di infermiere che si renderanno vacanti e disponibili per mobilità, pensionamento, dimissioni o altre cause di cessazione nel periodo di vigenza, con divieto di utilizzo per posti istituiti successivamente alla data di indizione del concorso, ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220;

5. di dare atto che, ai fini dell'applicazione delle riserve di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'Ufficio competente ha provveduto e provvederà a: verificare la situazione aggiornata delle scoperture relative alle quote di riserva obbligatorie ex legge n. 68 del 1999, con riferimento alla dotazione organica complessiva e alla categoria/profilo interessato, nel rispetto della complessiva quota d'obbligo di cui all'articolo 3 della medesima legge; ricalcolare la quota di riserva a favore dei volontari delle Forze armate ex decreto legislativo n. 66 del 2010, depurando dal contatore dei posti riservati il posto già coperto con la medesima riserva (posto 1 su coefficiente 1,6) in esito al concorso approvato con determinazione n. 34/2026, e rideterminando, in applicazione degli articoli 1014 e 678 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, la frazione residua e il relativo obbligo di riserva alla luce dei posti messi a concorso, nel rispetto del limite massimo del 50 per cento dei posti complessivamente riservabili per l'insieme delle categorie riservatarie, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82;

6. di stabilire che il nuovo bando di concorso, una volta sottoscritto dal Direttore generale, sarà: pubblicato integralmente sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Portale InPA); pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'A.S.P. "Opere Pie Riunite Devoto – Marini – Sivori" nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di concorso"; eventualmente pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami", qualora ritenuto opportuno in via integrativa, con indicazione del rinvio al Portale InPA e al sito istituzionale per il testo integrale del bando;

7. di demandare al Direttore generale: la sottoscrizione del bando di concorso di cui al precedente punto 3, nonché di ogni atto conseguente e connesso all'espletamento della procedura concorsuale; la nomina della Commissione esaminatrice, nel rispetto dei requisiti e delle incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; l'adozione di eventuali atti di rettifica, chiarimento o integrazione del bando per la correzione di errori materiali o refusi che non incidano sui contenuti sostanziali della procedura e non alterino la par condicio dei concorrenti; l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale e di dichiarazione dei vincitori, nonché degli atti di immissione in servizio dei candidati individuati;

8. di disporre che il presente provvedimento sia: pubblicato all'Albo on line dell'Azienda, ai sensi



e per gli effetti dell'articolo 13, comma 14, dello Statuto; pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di concorso" del sito istituzionale; conservato agli atti dell'Ufficio amministrativo – Area personale, unitamente al bando di concorso, alla documentazione istruttoria e agli atti relativi alla precedente procedura concorsuale (determinazioni n. 33 e n. 34 del 2026, graduatoria approvata, atti di accettazione, rinuncia e presa di servizio, determinazione n. 59/2026 sul fabbisogno);

9. di prendere atto che il presente provvedimento è adottato dal Presidente in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 dello Statuto aziendale, in sostituzione della deliberazione del Consiglio di amministrazione in materia di indizione di concorso pubblico per infermieri, e che lo stesso sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile, con espressa iscrizione all'ordine del giorno, restando sin d'ora fermo che, in caso di mancata ratifica, gli effetti del presente atto saranno regolati secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla vigente normativa in materia di atti adottati in via d'urgenza.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Lavagna, il 18 maggio 2026

***Il Presidente***  
***Dott. Enrico Berisso***

\_\_\_\_\_  
**(documento sottoscritto digitalmente)**